



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA IN DATA 21/12/2013

N. 213

OGGETTO :

Erogazione contributi economici ordinari alle associazioni sociali e di impegno civile – anno 2013-.

L'anno **duemilatredici**, addì **ventuno**, del mese di **dicembre**, alle ore **9** e minuti **00**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALDI Ugo	Sindaco	X	
GHIO Roberto	Assessore Anziano	X	
ROMANO Paolo	Assessore	X	
POLLONE Lidia	Assessore	X	
MASTROGIOVANNI Walter	Assessore		X
OLLINO Dinamaria	Assessore	X	
Totale		5	1

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alberto CANE la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Erogazione contributi economici ordinari alle associazioni sociali e di impegno civile – anno 2013-.

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica Paolo Romano di concerto con L'Assessore alle Politiche Sociali, Educative e di Sussidiarietà Sig.ra Lidia Pollone, così relaziona:

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento;

Il Capo III del predetto regolamento stabilisce i criteri e le modalità con le quali è possibile da parte degli organismi associativi chiedere ed ottenere contributi comunali;

L'art. 15 del su indicato regolamento che assegna tali competenze alla Giunta, dispone che l'erogazione di contributi debba avere luogo in ragione della ricaduta sociale dell'attività svolta dalle Associazioni, intesa come: *"il vantaggio materiale ed immateriale che si riflette sulla collettività a seguito della realizzazione del programma o delle attività poste in essere da Associazioni, Enti o privati"*.

Ai fini di una corretta gestione degli interventi di bilancio è necessario definire un quadro riepilogativo delle risorse che l'Ente intende destinare per iniziative di carattere di impegno civile, attività di carattere sociale e culturale, realizzate direttamente dall'ente o per il tramite delle associazioni e organismi locali;

Accertato che, in ragione della disponibilità economica, è possibile assegnare contributi sulla base delle richieste pervenute e dei programmi dei sodalizi come di seguito elencato:

Associazione ACAT	€. 250,00
Associazione Bersaglieri Santena	€. 250,00
Associazione Nazionale Carabinieri Villastellone	€. 400,00
Associazione Il Giglio	€. 300,00
Associazione Avis	€. 250,00
Associazione Fidas	€. 250,00
Associazione UNI 3	€. 400,00
Associazione CAV	€. 400,00
Associazione Compagnia dei Miracoli	€. 500,00
Associazione Cosma e Damiano	€. 1000,00

Rilevato che le associazioni beneficiarie risultano in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinatarie di contributi, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 56 del 12.12.2005 (Ed. 2 Rev. 2 – RG/008/CULT);

L'attività svolta dalle associazioni è conforme ai fini istituzionali del Comune nell'interesse della collettività locale anche, alla luce del parere reso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con delibera 15 aprile 2011 n. 46/2011/SRCPIE/PAR .

Riscontrato che sussistono le ragioni di pubblico interesse che legittimano l'assegnazione del contributo in quanto le Associazioni svolgono, senza fini di lucro, attività che:

- favoriscono la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità;
- favoriscono le opportunità di aggregazione, ricreazione e svago della popolazione santenesi;
- favoriscono la pratica dell'attività sportiva, agonistica e amatoriale;

Ribadito che è intendimento assegnare i contributi sulla base di metodologie e criteri precisi che assicurano maggiore trasparenza e un più efficiente impegno delle risorse pubbliche privilegiando i soggetti che svolgono attività di più ampia ricaduta sociale per la comunità locale;

Riscontrato che secondo il **parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006** concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:

"In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.

Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.

Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.

In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione".

Secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.

Una volta inquadrata concretamente la fattispecie alla luce dei richiamati criteri, operazione che, va ribadito, è di esclusiva competenza dell'Ente, quest'ultima potrà valutare, a seconda che essa costituisca sponsorizzazione (vietata), relazione pubblica, convegno mostra, pubblicità, rappresentanza (ammesse nel limite del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità) o altra (ammessa, fermi restando ovviamente, altri limiti dell'ordinamento), la legittimità della relativa spesa.

Richiamato l'art. 20 del regolamento contributi il quale sancisce che "l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad € 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute".

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni e contributi e attribuzione di agevolazioni;

DELIBERI

quanto segue

1. Di erogare, un contributo economico nella persona del Presidente pro tempore/Legale rappresentante delle seguenti Associazioni:

Associazione ACAT	€. 250,00
Associazione Bersaglieri Santena	€. 250,00
Associazione Nazionale Carabinieri Villastellone	€. 400,00
Associazione Il Giglio	€. 300,00
Associazione Avis	€. 250,00
Associazione Fidas	€. 250,00
Associazione UNI 3	€. 400,00
Associazione CAV	€. 400,00
Associazione Compagnia dei Miracoli	€. 500,00
Associazione Cosma e Damiano	€. 1000,00

2. Di dare atto che la relativa spesa di €. 4.000,00 troverà capienza al Cap. 2085 "Contributi Enti Vari e alle Associazioni" del Peg del corrente esercizio finanziario.
3. Di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo inerente l'oggetto, ai sensi della Legge 241/90, è il Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese Sig.ra Maria Lucia Migliore.
4. Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

PROPONENTE:

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali,
Sportive e di Innovazione Tecnologica
f.to Paolo Romano

IL REDATTORE

Il Responsabile P.O. Servizi al Cittadino e
alle Imprese
f.to Maria Lucia Migliore

VISTO:

Il Segretario Generale
f.to Alberto Cane

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. 267/2000, sulla proposta che precede vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali f.to Guglielmo Lo Presti

b) alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Il Responsabile di Ragioneria: f.to Zaccagnino

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Tenute in considerazioni le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267, per consentire l'immediata effettuazione degli adempimenti conseguenti.

IL SINDACO f.to Ugo Baldi :

L'ASSESSORE ANZIANO f.to Roberto Ghio

IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Alberto cane

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritta certifico che il presente verbale viene pubblicato il giorno 24/12/2013 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELL'U.O. AFFARI
GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI**

F.to Maria Tia Siciliano